



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 561

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 gennaio 2012

I N D I C E

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera):			
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>		3

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:			
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>		5
<i>Plenaria</i>	»		6
2 ^a - Giustizia:			
<i>Plenaria</i>	»		11
6 ^a - Finanze e tesoro:			
<i>Plenaria</i>	»		52
7 ^a - Istruzione:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 246)</i>	»		59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:			
<i>Plenaria</i>	»		60
10 ^a - Industria, commercio, turismo:			
<i>Plenaria</i>	»		64
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78)</i>	»		68

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71)</i>	<i>Pag.</i>		69

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 24 gennaio 2012

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato

DINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento della Camera, i rappresentanti del Parlamento europeo Elmar Brok, Daniel Cohn-Bendit, Roberto Gualtieri e Guy Verhofstadt.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI avverte che l'odierna audizione si svolgerà attraverso una connessione in videoconferenza con gli uffici del Parlamento europeo ubicati a Bruxelles.

Il PRESIDENTE avverte altresì che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche tramite la trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 1, del Regolamento della Camera, dei rappresentanti del Parlamento europeo nel gruppo di lavoro sul progetto di Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria

Il presidente DINI introduce i temi dell'audizione.

I rappresentanti del Parlamento europeo GUALTIERI, BROK, VERHOFSTADT e COHN-BENDIT rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente DINI, la senatrice BONINO (*PD*), i deputati BUTTIGLIONE (*UdCpTP*) e TEMPESTINI (*PD*) e le senatrici MARINARO (*PD*) e GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

I rappresentanti del Parlamento europeo BROK, GUALTIERI, VERHOFSTADT e COHN-BENDIT rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Il presidente DINI dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 12,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 24 gennaio 2012

Sottocommissione per i pareri**183^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente della Commissione*
BENEDETTI VALENTINI*La seduta inizia alle ore 12,45.*

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

(Parere alla 2^a Commissione su ulteriori emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il PRESIDENTE, relatore, illustrati gli ulteriori emendamenti in esame, propone di esprimere un parere non ostativo, sottolineando l'inopportunità e la stessa illegittimità di disposizioni che rechino deleghe legislative al Governo, inserite nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Inoltre, ritiene necessario segnalare che vi sono emendamenti diretti ad aggiungere disposizioni estranee per materia all'oggetto del decreto-legge.

Ritiene, dunque, che si possa formulare un parere non ostativo, a condizione che non siano apportate le modifiche in questione.

La senatrice INCOSTANTE (PD), pur convenendo con tali osservazioni, ricorda che in passato la Commissione si è espressa in senso non ostativo su disposizioni formulate in modo analogo.

Il PRESIDENTE, relatore, ritiene che la Commissione affari costituzionali dovrebbe pronunciarsi con adeguata fermezza rispetto a una prassi che appare comunque in contrasto con il dettato costituzionale in materia di decretazione d'urgenza e anche di delegazione legislativa. A suo avviso, dunque, i rilievi dovrebbe assumere il carattere della condizione.

La senatrice INCOSTANTE (PD) non condivide la proposta del Presidente relatore e chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene.

(2271-B) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3071) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,05.

Plenaria

349^a Seduta

*Presidenza del Presidente
VIZZINI*

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità Elsa Fornero, accompagnata dal Capo della segreteria tecnica, professoressa Laura Piatti e dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità, avvocato Patrizia De Rose.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'impianto audiovisivo. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità sugli indirizzi programmatici**

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Elsa Fornero per aver accolto l'invito della Commissione a svolgere le sue comunicazioni e le rivolge un augurio di buon lavoro.

Il ministro Elsa FORNERO assicura che il tema delle pari opportunità è tenuto al centro dell'attenzione del Governo, con un approccio più ampio di quello riferito al solo riequilibrio di genere, che si propone più in generale l'affermazione dei diritti delle persone e il contrasto a ogni forma di discriminazione. Inoltre, sottolinea la continuità del suo impegno rispetto alle azioni promosse dai Governi precedenti e l'attenzione alle proposte e alle opinioni del Parlamento: si tratta di operare all'interno di un percorso progettuale e coerente, basato sulle norme nazionali e internazionali, in particolare le direttive europee e le risoluzioni delle Nazioni Unite. Infine, ricorda che le politiche di pari opportunità sono realizzate in sinergia con il Ministero dell'interno e con quello della giustizia.

Si sofferma quindi sulle aree più rilevanti di intervento del Dipartimento delle pari opportunità. Ricorda, anzitutto, il contrasto alla violenza di genere: in proposito, sottolinea il rilievo dell'informazione e dei centri anti-violenza. Inoltre, prospetta l'esigenza di una campagna per il contrasto dell'immagine mercificata della donna, da realizzare anche mutuando esperienze straniere e con progetti educativi rivolti ai bambini e agli adolescenti.

In secondo luogo, conferma le attività orientate alla tutela dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, mediante le attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia e del Garante dell'infanzia, di recente costituzione.

Ricorda quindi il piano di azione per il contrasto delle discriminazioni, per la cui attuazione assicura la stretta collaborazione con il Ministro della cooperazione e dell'integrazione e con le regioni e gli enti locali. Fra l'altro, ribadisce il sostegno alla proposta di direttiva europea contro le discriminazioni e preannuncia azioni per la lotta alle disparità di trattamento nei luoghi di lavoro.

Altre aree di intervento sono il contrasto al traffico di persone e alla pratica delle mutilazioni genitali femminili e l'affermazione delle pari opportunità per le persone con disabilità.

Infine, si sofferma sulle politiche che hanno uno scopo sociale e richiama il principio di equità, inteso come promozione delle pari opportunità non solo nell'ambito del mercato del lavoro. Malgrado gli interventi realizzati finora, alcune categorie di persone rimangono svantaggiate; in particolare i giovani, le donne, i lavoratori anziani, i migranti. La promozione delle pari opportunità non può ottenere risultati conclusivi e immediati: uno degli strumenti più efficaci è quello della formazione, volta a valorizzare le specificità di ciascuno come garanzia di una effettiva maggiore uguaglianza nella società. In particolare, nel mercato del lavoro il Governo intende riconsiderare il novero dei contratti e promuovere una maggiore occupazione femminile, tenuto conto delle profonde differenze che, sotto tale profilo, si registrano nelle diverse aree geografiche del Paese. Ricorda che con i provvedimenti già adottati dal Governo sono state già introdotte misure di sostegno all'imprenditorialità femminile e di detrazione fiscale.

Si sofferma poi sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che, a suo avviso, riguarda non solo le donne ma tutta la società: si tratta di affermare progressivamente una mentalità nuova che già da tempo ispira le politiche di altri Paesi europei, per cui la maternità e la paternità non sono ostacoli al lavoro e alla carriera professionale, bensì fatti naturali e normali nella vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

Accenna quindi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla protezione dei lavoratori: si tratta di norme che non devono essere concepite solo in termini di costi per l'azienda, poiché servono a migliorare la qualità del lavoro e quindi la produttività.

Infine, auspica l'introduzione di misure che favoriscano il riequilibrio di genere nelle istituzioni e nelle assemblee elettive, una questione di natura politica per cui rinvia alle proposte e alle opinioni che saranno formulate in sede parlamentare.

Si apre il dibattito.

La senatrice ADAMO (PD) condivide la visione di una politica per le pari opportunità che non si limiti al riequilibrio di genere e si attui attraverso il contrasto di ogni forma di discriminazione. Tuttavia, rileva il rischio – paventato anche in occasione dell'esame presso la Commissione affari costituzionali di una proposta di direttiva europea – che la riconduzione delle politiche di settore a programmi unitari possa sacrificare gli obiettivi specifici e determinare una dispersione delle risorse. Rivolge quindi al Ministro la richiesta di illustrare gli interventi per contrastare la violenza domestica e le discriminazioni di genere in medicina. Inoltre, chiede quali iniziative siano allo studio per vietare la richiesta alle lavoratrici di presentare lettere di dimissioni in bianco all'atto dell'assunzione.

Il senatore PARDI (*IdV*) richiama l'attenzione del Ministro sul fenomeno del cosiddetto «lavoro gratuito», assai esteso nel mercato del lavoro, su cui sarebbe opportuno svolgere una ricognizione.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) apprezza l'osservazione svolta dal Ministro con riguardo alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nel senso di una effettiva condivisione degli oneri parentali. In proposito, chiede se vi è l'intenzione di introdurre il congedo paterno obbligatorio.

Inoltre, domanda se il Ministro intenda cooperare alle attività del tavolo donne-media, per contrastare la discriminazione nelle reti televisive pubbliche. Infine, chiede assicurazioni sulle risorse da destinare ai centri antiviolenza.

Il senatore CECCANTI (*PD*) chiede se il Dipartimento per le pari opportunità intenda realizzare una campagna per diffondere le informazioni relative alle detrazioni fiscali previste in favore delle donne dai recenti provvedimenti economici e se sia previsto un monitoraggio circa l'effettiva efficacia della misura.

Il ministro Elsa FORNERO, anticipando la risposta ad alcuni dei quesiti posti, conferma che in sede di riforma del mercato del lavoro sarà individuata una soluzione specifica per contrastare con efficacia la richiesta delle dimissioni in bianco. Inoltre, assicura il ricorso a uno stanziamento di dieci milioni di euro per sostenere i centri antiviolenza e assicura che il Dipartimento per le pari opportunità parteciperà con interesse al tavolo di lavoro per contrastare le discriminazioni nei media. Condivide la proposta di introdurre un congedo parentale paterno obbligatorio e si impegna a promuovere una campagna informativa sulle misure introdotte nei provvedimenti economici in favore delle donne e dei giovani.

Il PRESIDENTE informa che sono ancora iscritti a parlare i senatori Saltamartini, Malan, Sanna, Incostante e Bastico. Propone quindi di rinviare il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro a una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SUL DIBATTITO CONCERNENTE LE COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il senatore Pardi, come preannunciato nella seduta del 17 gennaio, gli ha fatto pervenire alcuni quesiti da inoltrare al ministro Patroni Griffi per il seguito del dibattito sulle comunicazioni rese in quella seduta; a tali quesiti se ne è aggiunto uno inoltrato dal senatore Battaglia, pure già trasmesso agli uffici del Mi-

nistro. Riferisce che il senatore Pardi chiede se si intende fare ricorso all'indagine compiuta di recente dal FORMEZ P.A. per far emergere inefficienze e sprechi nonché la mancanza di trasparenza in alcune decisioni della pubblica amministrazione. Inoltre domanda se non sia il caso di prevedere un nuovo sistema organizzativo per fronteggiare gli effetti delle decisioni del Parlamento, con riferimento, in particolare, alle strutture a cui saranno affidate le materie oggi di competenza delle province. Chiede inoltre di conoscere le collaborazioni e le consulenze e i lavori precari affidati alla pubblica amministrazione. Infine, chiede quali linee guida il Ministro intenda adottare per l'effettiva tutela dei soggetti che a vario titolo interagiscono con la pubblica amministrazione.

Il senatore Battaglia, a sua volta, rivolge un quesito analogo al primo del senatore Pardi, e chiede se il Ministro non ritenga opportuno rafforzare con un mandato specifico l'attività di monitoraggio svolta dal FORMEZ P.A, nonché l'azione innovativa del portale «Linea Amica», il servizio che fornisce ai cittadini informazioni e assistenza nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La seduta termina alle ore 14.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 24 gennaio 2012

Plenaria**283^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Zoppini.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che lunedì 23 gennaio alle ore 15 è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo.

Propone quindi di dare per illustrati tutti i subemendamenti, passando direttamente alla espressione dei pareri dei relatori e del Governo.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) chiede in primo luogo che sia ritirato l'emendamento X1.0.1000, recante delega al Governo per il coordinamento della disciplina in materia di controlli sulle società di capitali.

Il sottosegretario ZOPPINI accoglie la richiesta della Relatrice, condivisa peraltro dalla Commissione, e ritira l'emendamento X1.0.1000.

Si considerano quindi decaduti tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.1000 e dei relativi subemendamenti.

La relatrice DELLA MONICA (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1000, nonché sul complesso dei subemendamenti ad esso riferiti, nella parte in cui possono facilitare l'accesso dei consumatori alla procedura di soluzione delle crisi da sovraindebitamento.

Il sottosegretario ZOPPINI precisa che nel corso dell'esame in Assemblea il Governo si riserva di intervenire nuovamente sul testo dell'emendamento 1.1000, per assicurarne il coordinamento con la legge di iniziativa del senatore Centaro (Atto Senato n. 307), definitivamente approvata e in attesa di essere approvata in Gazzetta Ufficiale.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 13.1000 e contrario sul subemendamento 13.1000/1.

Il sottosegretario ZOPPINI ritira l'emendamento 13.2000.

Si considerano quindi decaduti tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), dopo essersi rimessa alla Commissione sul subemendamento 13.0.1000/1, chiede di valutare una possibile riformulazione del subemendamento 13.0.1000/2. Analoga richiesta formula con riguardo all'emendamento 13.0.1000.

I senatori CASSON(*PD*), BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) e LI GOTTI (*IdV*) sollecitano il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento in questione, in quanto esso verte su questioni non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge in conversione.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) chiede che sia riformulato l'emendamento 16.1000 in un testo 2. Chiede poi chiarimenti in ordine all'emendamento 16.2000, del quale chiede il ritiro.

Subordinatamente, si esprime in senso favorevole al subemendamento 16.2000/1.

Il senatore DIVINA (*LNP*) si riserva di valutare una possibile riformulazione del subemendamento 16.2000/1.

Il sottosegretario ZOPPINI esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento governativo 1.1000, ad eccezione dei subemendamenti 1.1000/14 e 1.1000/17, dei quali chiede la riformulazione in un testo 2. Pur condividendone il merito, chiede che sia ritirato,

per essere eventualmente ripresentato in Assemblea, il subemendamento 1.1000/26.

Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 13.1000/1. Accedendo alla reiterata richiesta di ritiro formulata dalla senatrice Della Monica, ritira l'emendamento 13.0.1000. Riformula quindi nel senso indicato dalla relatrice Alberti Casellati l'emendamento 16.1000 in un testo 2. Ritira, infine, l'emendamento 16.2000.

È quindi dichiarato decaduto il subemendamento 16.2000/1.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 1.1000/19, nel quale intervengono i senatori CALIENDO (*PdL*) e CENTARO (*CN-Io Sud-FS*), si passa alla votazione dell'emendamento 1.1000.

La relatrice DELLA MONICA (*PD*) invita il senatore Li Gotti a ritirare tutti i subemendamenti a sua firma presentati all'emendamento 1.1000, con la riserva di ripresentarli per l'esame in Assemblea.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) chiede che sia chiarito in che termini si concilino le disposizioni del disegno di legge n. 307, di recente definitivamente approvato e quelle previste dall'emendamento in esame. A ben vedere, infatti, la normativa prevista dal provvedimento di iniziativa del senatore Centaro trova applicazione anche ai casi di sovraindebitamento di soggetti che non svolgono attività imprenditoriale.

Il sottosegretario ZOPPINI osserva come i due istituti rispondano a finalità diverse, nel caso dei consumatori, in particolare, si tratta di una procedura la cui esigenza è emersa nell'attuale periodo di crisi economica che sta investendo anche le famiglie.

Il senatore CENTARO (*CN-Io Sud-FS*) ritiene parzialmente condivisibili le perplessità del senatore Li Gotti, dal momento che il proprio disegno di legge reca una disciplina di carattere generale. Rispetto ad essa la normativa di cui all'emendamento 1.1000, deve considerarsi in termini di specialità. In ogni caso, nel corso dell'esame in Assemblea, saranno previste norme volte a coordinare il contenuto dell'emendamento con quanto previsto dal proprio provvedimento, *medio tempore* entrato in vigore.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritira tutti i subemendamenti a propria firma presentati all'emendamento 1.1000.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritira tutti i subemendamenti all'emendamento 1.1000 a propria firma.

Il senatore CASSON (*PD*) ritira il subemendamento 1.1000/31.

Dopo che sono stati ritirati anche tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000, la senatrice ALLEGRIINI (*PdL*) dichiara di non partecipare al voto.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva l'emendamento 1.1000.

Si considerano quindi preclusi gli emendamenti 1.1, 1.2, nonché tutti i restanti emendamenti modificativi degli articoli da 1 a 11.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.1, con il quale si vuole sopprimere l'articolo 12 in materia di mediazione. Egli ritiene del tutto inopportuno incidere sulla disciplina di un istituto la cui costituzionalità è *sub iudice*.

Il sottosegretario ZOPPINI, modificando il parere di contrarietà precedentemente espresso, formula parere favorevole sull'emendamento 12.1.

La Commissione approva quindi l'emendamento 12.1.

Si considerano preclusi o comunque assorbiti tutti i restanti emendamenti volti a modificare l'articolo 12.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritira gli emendamenti aggiuntivi 12.0.1, 12.0.3 e 12.0.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) insiste per l'approvazione dell'emendamento 13.1.

Dopo un breve intervento della relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), la quale invita a valutare l'opportunità di intervenire sull'articolo 13 del quale si chiede la soppressione, inserendo un riferimento nel testo all'articolo 92 del codice di procedura civile, la Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge gli identici emendamenti 13.1 e 13.2, 13.3 e il subemendamento 13.1000/1.

Approvato l'emendamento 13.1000, sono respinti, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 13.4, 13.5 e 13.6.

La Commissione, dopo avere approvato l'emendamento 13.7, respinge l'emendamento 13.8.

Il sottosegretario ZOPPINI, accogliendo l'unanime richiesta della Commissione, ritira l'emendamento 13.0.1000, del quale ribadisce tuttavia il carattere di mero coordinamento.

Si considerano quindi decaduti i subemendamenti ad esso riferiti.

È approvato quindi l'emendamento 13.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 14.

Il sottosegretario ZOPPINI, mutando il parere precedentemente formulato, si esprime in senso favorevole agli emendamenti identici 14.4 e 14.10.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene necessario prevedere, laddove si volesse procedere all'approvazione di tali emendamenti, anche una disciplina di carattere transitorio.

Non condividono tale esigenza i senatori CENTARO (*CN-Io Sud-FS*) e DELLA MONICA (*PD*).

Il sottosegretario ZOPPINI si riserva di valutare la questione posta dal senatore Caliendo nel corso dell'esame in Assemblea.

Dopo che la Commissione ha respinto l'identici emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3, sono posti ai voti ed approvati gli identici emendamenti 14.4 e 14.10. Si considerano preclusi o comunque assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritira gli emendamenti 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 15.

Dopo che sono stati ritirati dai singoli presentatori tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15, nonché quelli volti ad aggiungere norme all'articolo 15, la Commissione respinge l'emendamento 16.1.

Dopo che la relatrice DELLA MONICA (*PD*) ha ritirato l'emendamento 16.2, si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CENTARO (*CN-Io Sud-FS*), CALIENDO (*PdL*) e BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), sull'emendamento 16.3.

Il sottosegretario ZOPPINI insiste per il ritiro.

Risultano quindi ritirati dai rispettivi presentatori tutti i restanti emendamenti, ivi inclusi quelli aggiuntivi, riferiti all'articolo 16.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 17.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 17.1, è conferito mandato alla sola relatrice Alberti Casellati a riferire favorevolmente sul provvedimento, nonché sugli emendamenti approvati dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3075**(al testo del disegno di legge di conversione)****X1.0.1000/1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Sopprimere l'emendamento X1.0.1000.

X1.0.1000/3

BERSELLI

All'emendamento X1.0.1000, capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: trenta giorni.

X1.0.1000/2

CARUSO, ALLEGRINI

All'emendamento X1.0.1000 sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

«2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente trasmessi al Parlamento perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla loro trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo, fermo restando il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) procurare che il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti di cui al comma 1 assicuri un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e nelle strutture di controllo;

b) procurare che il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti di cui al comma 1 tenga conto del rilievo dimensionale delle imprese, anche sotto il profilo occupazionale, ed assicuri efficienza, efficacia e rilevanza dei controlli senza tuttavia determinare uno squilibrio tra i relativi risultati ed il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese;

c) prevedere che le nuove disposizioni entrino in vigore decorsi non meno di novanta giorni dalla pubblicazione dei decreti legislativi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

5. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

X1.0.1000/4

BERSELLI

All'emendamento X1.0.1000, capoverso «Art. 1-bis», al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici», e sostituire la parola: «sessanta» con l'altra: «quindici.»

X1.0.1000/5

BERSELLI

All'emendamento X1.0.1000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli, tenendo conto del rilievo dimensionale dell'impresa e della eventuale fruizione di fondi pubblici.».

X1.0.1000/6

CENTARO

All'emendamento X1.0.1000, capoverso «Art. 1-bis», al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «il livello degli» con la parola: «gli».

X1.0.1000/7

BERSELLI

All'emendamento X1.0.1000, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La scadenza degli organi di controllo delle società di capitali è prorogata fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1».

X1.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia di controlli nelle società di capitali.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il mero coordinamento delle disposizioni legislative in materia di controlli societari nelle società di capitali.

2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dal presente articolo, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente trasmessi al Parlamento perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo fermo restando il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;

b) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento;

c) coordinare il sistema dei controlli nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata, tenendo conto del rilievo dimensionale dell'impresa.

6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3075**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1000/1**

BRUNO

All'emendamento 1.1000, sostituire la parola «consumatore» ovunque ricorra, con le seguenti: «persona fisica o persona giuridica».

1.1000/2

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 2», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «regolare pagamento» con le seguenti: «pagamento integrale alle scadenze previste».

1.1000/3

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 2», al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1000/4

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 2», al comma 2, lettera a) sostituire le parole «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

1.1000/5

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 2», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano medesimo».

1.1000/6

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 3», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non sottoposti a condizione sospensiva».

1.1000/7

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, alla proposta di accordo di cui al comma 1, deve essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti l'accordo tra il soggetto sovraindebitato e i suoi creditori; in tale caso deve essere allegato l'elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono in garanzia per l'attuabilità dell'accordo».

1.1000/8

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 3», al comma 2, dopo le parole «uno o più terzi che», inserire le seguenti: «, i quali prestino idonea garanzia circa il possesso di capacità patrimoniale tale da consentire l'effettiva attuazione dell'accordo».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Il piano può prevedere una moratoria fino a diciotto mesi per il pagamento dei creditori estranei, quando ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili».

1.1000/9

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 3», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il terzo, all'atto della sottoscrizione del piano, provvede a depositare una somma non inferiore al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Il piano può prevedere una moratoria di un anno, prorogabile una sola volta, per il pagamento dei creditori estranei, quando ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili».

1.1000/10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BARBOLINI

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera a) sopprimere le parole «e del grado di diligenza impiegato dal consumatore nell'assumere le obbligazioni»;

al capoverso «Art. 5», al comma 2, sopprimere le parole da «, quando esclude» fino alle parole «rispetto alle proprie capacità patrimoniali.»;

al capoverso «Art. 11-decies"», al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.1000/11

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera e), dopo le parole: «del piano», inserire le seguenti: «, avuto riguardo anche all'elenco dei beni mobili o immobili che i terzi garanti mettono a disposizione per l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del sovra indebitato».

1.1000/12

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 5», al comma 1, dopo le parole «requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4», inserire le seguenti: «, sentito il debitore.».

1.1000/13

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 5», al comma 1, sopprimere le parole: «per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o».

1.1000/14

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 5», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Qualora la sola incompletezza dei documenti di cui all'articolo 4 determini la impossibilità di ammissione alla procedura, il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e produrre nuovi documenti».

1.1000/15

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 6», al comma 5, dopo le parole: «vengono meno» inserire le seguenti: «con effetto retroattivo».

1.1000/16

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BARBOLINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire la parola: «nomina» con le seguenti «può nominare».

1.1000/17

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 7», al comma 1, dopo la parola «liquidatore» inserire le seguenti: scelto tra le figure professionali di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,».

1.1000/18

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 7», al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il sovra indebitato o per i terzi garanti il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo, il sovra indebitato deve darne prontamente notizia all'organismo di composizione della crisi che verifica con i creditori la possibilità di apportare una modifica all'accordo previa autorizzazione del giudice. Se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso».

1.1000/19

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 7», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.».

1.1000/20

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 8», al comma 1, sostituire le parole «novanta giorni» con le seguenti «sei mesi».

1.1000/21

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 8», al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centoventi».

1.1000/22

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 8», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Qualora l'impossibilità di eseguire i pagamenti dovuti dipenda dall'insolvenza del terzo di cui all'articolo 3, comma 2, il giudice può concedere un termine ulteriore per l'adempimento, decorso il quale ha luogo la revoca di diritto».

1.1000/23

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 8», al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «rilevante».

1.1000/24

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 8», al comma 3, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.1000/25

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 8», al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se posti in essere in pendenza del procedimento e comunque nei due anni anteriori alla omologazione dell'accordo».

1.1000/26

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 8», dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis. 1. L'attuazione del piano attraverso la procedura di cui alla presente legge consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 66, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

1.1000/27

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BARBOLINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 9», al comma 1, sostituire le parole: «In alternativa alla proposta per la composizione della crisi disciplinata» con le seguenti «Nei casi previsti dall'articolo 8».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 11», al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 1».

1.1000/28

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 11-novies», sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11-novies. – (Organismi di composizione della crisi). – Gli organismi competenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono individuati e costituiti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni».

1.1000/29

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 11-novies», sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.11-novies. – (Compiti del professionista). – I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura».

1.1000/30

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BARBOLINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 11-novies», apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli enti pubblici, ed in particolare i Segretariati sociali costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 8 novembre 2000 n. 328, possono costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento»;

sopprimere il comma 9.

1.1000/31

CASSON

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 11-novies», al comma 1, dopo le parole: «da sovraindebitamento», inserire le seguenti: «del consumatore».

1.1000/32

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 11-novies», al comma 3, dopo la parola «determina» inserire le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,».

1.1000/33

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 11-novies», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «novanta giorni» con le seguenti «centoventi giorni».

1.1000/34

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 11-novies», al comma 3, sopprimere le parole da «, nonché la determinazione delle indennità spettanti» fino alla fine del comma medesimo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dalla costituzione degli organismi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.».

1.1000/35

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 11-novies», al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «alla procedura», aggiungere, in fine, le seguenti: «e gli obblighi formativi cui sono tenuti i professionisti che svolgono i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione delle crisi».

1.1000/36

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 11-novies», al comma 9, dopo le parole: «possono essere svolti anche» aggiungere le seguenti: «dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nonché».

1.1.000/37

GALPERTI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 11-decies», dopo l'articolo inserire il seguente:

«11-decies-1.1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 10 possono accedere alle banche dati pubbliche previste dall'articolo 492 del codice di procedura civile, officinando l'ufficiale giudiziario dell'ufficio cui appartiene il giudice, in particolare accedendo ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui ai commi precedenti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti

dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima».

1.1000/38

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 11-decies», dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-decies-1.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e gli organismi di cui all'articolo 11-*novies* possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. Le segnalazioni di morosità ai sistemi di informazioni creditizie e alle centrali rischi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle centrali rischi Private, devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme, anche rateizzate, superiori a complessivi 2.000 euro. Le segnalazioni relative a pagamenti completamente sanati devono rimanere registrate nelle predette banche dati per non oltre tre anni dalla regolarizzazione. Le banche, in ogni caso, prima di effettuare le segnalazioni devono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire.

3. Presso i sistemi di informazioni creditizie nelle centrali rischi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle centrali rischi private, la conservazione dei dati attualmente iscritti, relativi ad inadempimenti di entità fino a 2.000 euro, anche relativi a rate di prestiti rateali, omesse o pagate in ritardo, non può avvenire per più di dodici mesi dalla data di cessione del rapporto o di scadenza del contratto».

1.1000

IL GOVERNO

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con i seguenti:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE

SEZIONE PRIMA

*Proposta del consumatore***Art. 1.***(Finalità e definizioni)*

1. Il consumatore, al fine di porre rimedio a situazioni di sovraindebitamento, può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 11-*novies* con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1 ed avente contenuto di cui all'articolo 3.

2. Ai fini del presente capo, si intende per "sovraindebitamento del consumatore" una situazione di definitiva incapacità della persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 2.*(Presupposti di ammissibilità della proposta)*

1. Il piano proposto dal consumatore in stato di sovraindebitamento, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, prevede scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indica le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Può altresì prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purchè ne sia previsto il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto

riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 7, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta non è ammissibile:

a) quando il consumatore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) quando nei confronti del consumatore è stato adottato uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 8;

c) quando la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Art. 3.

(Contenuto del piano)

1. La proposta di piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità del piano.

3. Nella proposta sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Art. 4.

(Deposito della proposta)

1. La proposta è depositata presso il tribunale del luogo ove il consumatore ha la residenza ed è corredata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

2. Alla proposta sono allegati l'inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e del grado di diligenza impiegato dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla concreta fattibilità del piano e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Art. 5.

(Procedimento di omologazione)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori, presso la residenza o la sede legale degli stessi, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, della proposta e del decreto.

2. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 11-*novies*, presso gli uffici competenti.

3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice può omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato provvedimento.

Art. 6.*(Effetti dell'omologazione)*

1. Dalla data dell'omologazione e per un periodo non superiore a tre anni i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 5, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni e i crediti oggetto del piano.

3. Durante il periodo previsto dal comma 1, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

4. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

5. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 5, comma 4.

Art. 7.*(Esecuzione del piano omologato)*

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dal piano, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2 e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione del piano qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Art. 8.

(Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione)

1. L'omologazione del piano è revocata quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti nella misura prevista dal piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'omologazione del piano è altresì revocata se risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o se, in qualunque momento risulti che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta. Il giudice provvede d'ufficio e si applica l'articolo 5, comma 4.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti della omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera *b)* è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal piano.

4. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dal comma 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

SEZIONE SECONDA

Liquidazione del patrimonio**Art. 9.**

(Liquidazione dei beni)

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi disciplinata dalla sezione prima del presente capo, il consumatore che versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di

cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4.

3. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e ove quest'ultimo abbia fatto accesso alla procedura di liquidazione negli ultimi cinque anni.

4. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Art. 10.

(Conversione della procedura di composizione in liquidazione)

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui al secondo comma dell'articolo 11, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio del debitore nell'ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano ai sensi dell'articolo 8.

2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all'articolo 4 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.

Art. 11.

(Decreto di apertura della liquidazione)

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 5, comma 4.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) nomina un liquidatore, ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 1;

b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive indivi-

duali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore presso gli uffici competenti;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.

Art. 11-bis.

(Inventario ed elenco dei creditori)

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 4, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spendendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purchè sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 10-undecies;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 11-ter.

(Domanda di partecipazione alla liquidazione)

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 11-*quater*.

(Formazione del passivo)

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 11-*ter* e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di giorni quindici per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispose un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 5, comma 4.

Art. 11-*quinquies*.

(Liquidazione)

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La liquidazione avviene, senza ulteriori autorizzazioni, in conformità del programma, salva la possibilità che il giudice, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, sospenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di li-

liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 11 e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Art. 11-sexies.

(Azioni del liquidatore)

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2. Il liquidatore può promuovere le azioni volte al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.

Art. 11-septies.

(Beni e crediti sopravvenuti)

1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 9 non costituiscono oggetto della stessa.

Art. 11-octies.

(Creditori posteriori)

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), *sono esclusi dalla procedura.*

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni

Art. 11-novies.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza,

professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo.

8. Quando il giudice lo dispone con decreto di cui all'articolo 10, l'organismo svolge le funzioni del liquidatore stabilite con le disposizioni della sezione seconda del presente capo.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico di prevenzione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le verifiche sulla veridicità dei dati e l'attestazione di cui al comma 7, nonché gli accertamenti necessari per la redazione della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, sono effettuati per il tramite dell'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 11-decies.*(Esdebitazione)*

1. Il consumatore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 11-undecies;

d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione seconda è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. Il giudice, con il decreto di chiusura della liquidazione, verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i cui beni sono stati liquidati i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 11-undecies.*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano;

d) dopo il deposito della proposta di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

4. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

Art. 13.**13.1000/1**

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

All'emendamento 13.1000, sostituire le parole: «euro 1.100» con le seguenti: «euro 2000».

13.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 1.000» con le seguenti: «euro 1.100».

13.2000/1

CENTARO

Sopprimere l'emendamento 13.2000.

13.2000/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

All'emendamento 13.2000 sopprimere il comma 1-bis.

13.2000/3

MUGNAI

All'emendamento 13.200, comma 1-bis, capoverso «Art. 257-ter», nel primo comma sostituire le parole «Il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre che la prova testimoniale venga assunta da un cancelliere», con le seguenti: «Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre che la prova testimoniale venga assunta da un cancelliere».

13.2000/4

CARUSO, ALLEGRINI

All'emendamento 13.2000, comma 1-bis, capoverso «Art. 257-ter», nel primo comma sostituire le parole :«sentite le parti» con le parole «su istanza delle parti costituite».

13.2000/5

BERSELLI

All'emendamento 13.2000, comma 1-bis, capoverso «Art. 257-ter», nel primo comma, dopo le parole: «la prova testimoniale», inserire le seguenti: «su richiesta di una parte e con il consenso di tutte le parti costituite».

13.2000/6

CARUSO, ALLEGRINI

All'emendamento 13.2000, comma 1-ter, capoverso «Art. 103-ter», nel secondo comma, dopo le parole: «fissa il termine» aggiungere le seguenti: «non superiore a trenta giorni.».

13.2000/7

CARUSO, ALLEGRINI

All'emendamento 13.2000, comma 1-bis, capoverso «Art. 257-ter», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il giudice, quando una delle parti ne fa istanza e salvo che non ritenga di respingere la stessa con provvedimento motivato, dispone che il testimone sia chiamato a nuovamente deporre davanti a lui. Il giudice può comunque disporre in tal senso ogni volta che ne ravvisi l'opportunità.».

13.2000/8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

All'emendamento 13.2000 sopprimere il comma 1-ter.

13.2000/9

CENTARO

All'emendamento 13.2000 sopprimere il capoverso 1-ter.

13.2000/10

CARUSO, ALLEGRINI

All'emendamento 13.2000, al comma 1-ter, capoverso «Art. 103-ter», alla fine del primo comma, aggiungere il seguente periodo: «L'assunzione della prova da parte del cancelliere, salvo diverso accordo fra le parti, ha luogo in giorno lavorativo nel territorio dell'ufficio giudiziario dove siede il giudice che l'ha disposta.».

13.2000/11

CARUSO, ALLEGRINI

All'emendamento 13.2000, al comma 1-ter, capoverso «Art. 103-ter», nel terzo comma, sostituire le parole: «un compenso anticipato dalla parte che ha chiesto la prova» con le seguenti: «un compenso che è liquidato dal giudice e che è posto provvisoriamente a carico solidale delle parti. Il compenso è».

13.2000/12

CARUSO, ALLEGRINI

All'emendamento 13.2000, al comma 1-ter, capoverso «Art. 103-ter», nel quinto comma, dopo le parole: «e si arrotonda alla vacanza superiore.» aggiungere il seguente periodo: «Non può darsi luogo all'assunzione di prove da parte del cancelliere in più di tre procedimenti al mese.».

13.2000/13

CARUSO, ALLEGRINI

All'emendamento 13.2000, al comma 1-ter, capoverso «Art. 103-ter», nel quinto comma, sopprimere il secondo periodo.

13.2000/14

CARUSO, ALLEGRINI

All'emendamento 13.2000, al comma 1-ter, capoverso «Art. 103-ter», nel sesto comma, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

13.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Dopo l'articolo 257-bis del codice di procedura civile è introdotto il seguente:

«Art. 257-ter.

(Assunzione della prova a mezzo del cancelliere)

Il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre che la prova testimoniale venga assunta da un cancelliere. La prova non può essere assunta ai sensi del presente articolo quando una delle parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Con l'ordinanza di nomina del cancelliere, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve essere assunta e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. L'ordinanza è comunicata al cancelliere nominato.

Il cancelliere, sentite le parti, comunica il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione della prova. La parte interessata provvede all'intimazione al testimone ai sensi dell'articolo 250.

Il cancelliere procede ai sensi degli articoli 251, 252 e 253, ma non può interrogare il testimone su fatti diversi da quelli indicati negli articoli ammessi con l'ordinanza di cui all'articolo 245. Viene dato atto a verbale delle eccezioni e delle istanze eventualmente proposte dalle parti, sulle quali la decisione è in ogni caso rimessa al giudice.

Il giudice, letto il verbale di assunzione della prova, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 63».

1 -ter. Dopo l'articolo 103-bis del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 103-ter.

(Assunzione della prova a mezzo del cancelliere)

Nei casi previsti dall'articolo 257-ter del codice, la prova è assunta, fuori dall'orario di servizio, da un cancelliere iscritto nell'apposito registro tenuto presso la corte di appello.

Il presidente della corte vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nel registro e che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'assunzione della prova è dovuto al cancelliere un compenso anticipato dalla parte che ha chiesto la prova, commisurato al tempo impiegato per l'assunzione della prova e determinato in base alle vacanze.

La vacanza è di un'ora. L'onorario per la prima vacanza è di euro 75,00 e per ciascuna delle successive è di euro 50,00.

L'onorario per la vacanza può, essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni. Può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacanza non è divisibile, e si arrotonda alla vacanza superiore.

La misura del compenso è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

13.0.1000/1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dopo le parole: "Titolo I" sono aggiunte le seguenti "ovvero II,"» con le seguenti: «sostituire le parole: "del titolo I e del titolo III" con le parole: "dei titoli I, II, III"».

13.0.1000/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

13.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: "titolo I" sono aggiunte le seguenti: "«, ovvero II,";

b) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto";

c) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 614-bis del codice di procedura civile";

d) all'articolo 34, comma 32, la lettera c) è soppressa e la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'articolo 44, i commi da 3 a 9 sono abrogati";

e) all'articolo 34, comma 36, la lettera c) è soppressa e la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati";

f) all'articolo 34, comma 40, le parole: "Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Avverso l'ingiunzione prevista dall'articolo 2"».

Art. 16.**16.1000 (testo 2)**

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2447 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In alternativa a quanto previsto dal primo comma, l'assemblea può deliberare un aumento di capitale in misura tale che, al netto della riduzione immediatamente successiva per coprire le perdite, il capitale risulti superiore al minimo di legge"».

16.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2447 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la società può deliberare un aumento di capitale in misura tale che, al netto della riduzione immediatamente successiva per coprire le perdite, il capitale risulti superiore al minimo di legge"».

16.2000/1

DIVINA, MURA

All'emendamento 16.2000, al comma 2-bis, dopo le parole: «assunte», sopprimere le seguenti: «entro il 30 giugno 2012», conseguentemente, dopo le parole: «assemblea ordinaria», sostituire le parole da «senza computare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «computando tali azioni nel calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.».

16.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le deliberazioni assunte entro il 30 giugno 2012 dalle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che concernono

l'alienazione di azioni proprie, detenute alla data del 31 dicembre 2011, sono assunte dall'assemblea ordinaria senza computare tali azioni nel calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. I soci hanno in ogni caso diritto di esercitare la prelazione in misura proporzionale alle partecipazioni sociali detenute».

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 24 gennaio 2012

Plenaria

319^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FERRARA

indi del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating di credito (n. COM (2011) 746 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (n. COM (2011) 747 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI propone alla Commissione di esaminare congiuntamente gli atti comunitari in titolo.

La Commissione concorda.

Il senatore COSTA (*PdL*) riferisce congiuntamente sugli atti comunitari in titolo, rimarcando che l'obiettivo generale che la proposta 747 si

pone è quello di contribuire a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria, nonché di ripristinare la fiducia degli investitori e degli altri partecipanti ai mercati nei mercati finanziari stessi e nella qualità dei *rating*. In premessa fa propria la sollecitazione del presidente della BCE Mario Draghi, che ha invitato i mercati, gli operatori e i governi a «fare a meno dei *rating*», implicitamente dando una valutazione non certamente positiva dell'operato delle agenzie. Ricorda inoltre che la Commissione ha più volte adottato deliberazioni e indirizzi sulla materia, a conferma da un lato della persistente attualità di un intervento di riforma, ma anche dell'attenzione che la Commissione stessa ha sempre avuto sul tema. Nel dicembre 2008 a conclusione di un'indagine conoscitiva la Commissione segnalava che le agenzie si sono dimostrate affette da gravi conflitti di interesse nel loro doppio ruolo di valutazione e di consulenza agli emittenti e agli investitori. Ed ancora nel 2009 e nel 2010, la Commissione ha espresso il proprio indirizzo.

In relazione al principio di sussidiarietà, la Commissione europea sottolinea che il modo migliore di intervenire per proteggere gli investitori e i mercati da possibili carenze in merito alle agenzie di *rating* del credito è adottare provvedimenti a livello di Unione europea, in quanto le agenzie di *rating* del credito operano a livello mondiale e la mancanza o la lacunosità di un quadro normativo in uno Stato membro specifico potrebbero influire negativamente sui partecipanti al mercato e sui mercati finanziari di tutta l'Unione.

In merito al principio di proporzionalità, la Commissione sottolinea, inoltre, che le modifiche proposte sono proporzionate, come richiesto all'articolo 5, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea (TUE), e non vanno oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Ribadisce, in particolare, di aver migliorato le condizioni che riguardano l'indipendenza delle agenzie di *rating* del credito, prescrivendo agli emittenti di cambiare periodicamente l'agenzia di *rating* del credito e di designare diverse agenzie di *rating* per l'emissione di *rating* che riguardano loro stessi e i loro strumenti di debito. Tali obblighi, pur limitando la libertà di scelta delle imprese, sono proporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti e tengono conto del contesto normativo: si applicherebbero, infatti, unicamente a un servizio fornito nel pubblico interesse (i *rating* del credito che possono essere usati a fini regolamentari) da specifici enti regolamentati (agenzie di *rating* del credito) a determinate condizioni.

Nel merito della proposta, evidenzia che le agenzie di *rating* del credito svolgono un ruolo importante nei mercati finanziari e devono essere disciplinate da un adeguato quadro giuridico. La Commissione ricorda che, benché esistano agenzie di dimensioni più ridotte, il mercato del *rating* è dominato da tre grandi operatori (Fitch, Moody's e Standard & Poor's) che insieme detengono globalmente oltre il 95 per cento della quota di mercato. Ricorda che il vigente regolamento necessita di essere modificato poiché non tratta le seguenti questioni: il rischio di eccessivo affidamento ai *rating* da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, l'elevato grado di concentrazione nel mercato del *rating* e, in certa misura, le

modalità di retribuzione delle agenzie. Inoltre, la Commissione sottolinea che vaste economie di scala nel settore e la reputazione delle agenzie, elemento di importanza fondamentale, limitano ancora l'accesso al mercato; le specificità di determinate categorie di *rating*, soprattutto quelle relative agli strumenti del debito sovrano, non sono sufficientemente esaminate; i conflitti di interesse legati alla struttura azionaria delle agenzie e la loro responsabilità civile non sono considerate in modo adeguato.

Elenca quindi le principali modifiche introdotte dalla proposta. In primo luogo si interviene sull'estensione del campo di applicazione del regolamento al fine di considerare le prospettive dei *rating*. Oltre ai *rating* del credito, le agenzie pubblicano anche le cosiddette prospettive dei *rating* (*rating outlook*), che forniscono un parere sul probabile futuro orientamento di un *rating* del credito. La proposta della Commissione estende il campo di applicazione delle norme sui *rating* per includere, ove appropriato, le prospettive dei *rating*.

Sull'uso dei *rating*, la Commissione ricorda che le agenzie svolgono un ruolo di rilievo nei mercati finanziari: i *rating* hanno valore normativo per gli investitori regolamentati, ad esempio gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e altri investitori istituzionali. Il nuovo articolo 5-*bis*, inserito nella proposta di regolamento, impone a questi enti finanziari di procedere a una propria valutazione del rischio di credito. Essi dovrebbero pertanto evitare di basarsi esclusivamente o automaticamente sui *rating* del credito esterni per la valutazione del merito di un'entità o di uno strumento finanziario. Altre modifiche sono volte a contrastare il rischio di un eccessivo affidamento ai *rating* da parte di operatori dei mercati finanziari in relazione agli strumenti finanziari strutturati.

Il nuovo articolo 8-*bis* impone agli emittenti (o ai cedenti o ai promotori) di rendere pubbliche, in via continuativa, specifiche informazioni sui prodotti finanziari strutturati, in particolare sugli elementi principali degli aggregati di attività sottostanti ai prodotti finanziari strutturati necessarie agli investitori per produrre le proprie valutazioni del credito senza dover fare affidamento su *rating* esterni. Inoltre, il nuovo articolo 8-*ter* impone agli emittenti (o ai terzi ad essi collegati) che intendono sollecitare un *rating* di incaricare due agenzie indipendenti l'una dall'altra e di emettere parallelamente due *rating* sui medesimi strumenti finanziari strutturati. Nessuna delle agenzie potrà essere azionista o socia di alcuna delle altre agenzie coinvolte.

Per quanto concerne la comunicazione di informazioni sulle metodologie delle agenzie, sui *rating* emessi e sulle prospettive dei *rating*, le disposizioni proposte stabiliscono procedure per l'elaborazione di nuove metodologie o la modifica di metodologie esistenti, richiedendo la consultazione delle parti interessate sulle nuove metodologie o sulle modifiche proposte e sulla loro motivazione.

In merito al *rating* del debito sovrano, l'articolo 8, paragrafo 5, nuovo secondo comma, prevede che le agenzie valutino con maggiore frequenza i *rating* sovrani, ogni sei mesi anziché ogni dodici mesi. È aggiunta una nuova sezione sugli obblighi supplementari in relazione alla presentazione

dei *rating* sovrani: le agenzie saranno tenute a pubblicare integralmente una relazione dettagliata in occasione dell'emissione e del cambiamento di un *rating* sovrano, al fine di migliorare la trasparenza e la comprensione da parte degli utenti. I *rating* sovrani dovrebbero essere pubblicati solo dopo la chiusura delle attività e almeno un'ora prima dell'apertura delle sedi di negoziazione nell'Unione europea.

In relazione all'indipendenza delle agenzie, vengono introdotte regole più rigorose, che sono finalizzate a risolvere conflitti di interesse ai pagamenti degli emittenti e alla struttura azionaria delle agenzie stesse. Il nuovo articolo 6-*bis* impedisce a tutti i soci o azionisti di un'agenzia che detengono una partecipazione di almeno il 5 per cento di detenere una partecipazione pari o superiore a tale misura in un'altra agenzia, a meno che le agenzie interessate non facciano parte del medesimo gruppo. Il nuovo articolo 6-*ter* introduce una regola di rotazione per le agenzie di *rating* incaricate dall'emittente (non si applica dunque a *rating* non sollecitati) per quanto concerne il *rating* dell'emittente stesso o dei suoi strumenti di debito: l'agenzia incaricata non dovrà rimanere in carica per più di tre anni o per più di un anno nel caso in cui valuti consecutivamente oltre dieci strumenti di debito dell'emittente.

Per quanto riguarda la comparabilità dei *rating*, il nuovo articolo 11-*bis* impone alle agenzie di comunicare i *rating* all'autorità di controllo europea, la quale farà sì che tutti i *rating* disponibili sul mercato per uno strumento di debito siano pubblicati sotto forma di un indice europeo (EU-RIX), liberamente consultabile dagli investitori.

In ordine alla responsabilità civile delle agenzie di *rating* nei confronti degli investitori, l'articolo 35-*bis* della proposta di regolamento obbligherà l'agenzia a rispondere dei danni cagionati all'investitore che ha fatto affidamento sull'agenzia stessa nel caso in cui essa abbia violato, intenzionalmente o per negligenza grave, il regolamento comunitario, a condizione che l'infrazione abbia influenzato il *rating* del credito. L'investitore potrà promuovere un ricorso per responsabilità civile. Spetterà all'agenzia dimostrare di non aver commesso l'infrazione o che l'infrazione non ha avuto un impatto sul *rating* emesso.

Osserva quindi che si tratta di misure totalmente condivisibili e in linea con le precedenti deliberazioni della Commissione.

Passando a esaminare la proposta di direttiva n. 746, osserva che essa introduce una disposizione che obbliga le banche e le imprese di investimento a valutare il rischio di credito di entità e strumenti finanziari in cui investono invece di fare affidamento solo sui relativi *rating* esterni. La Commissione ritiene importante che tale norma sia estesa ad altre imprese finanziarie regolamentate dal diritto europeo, inclusi i gestori di investimenti.

L'articolo 1 della proposta modifica l'articolo 51 della direttiva 2009/65/CE, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 15 della direttiva 2011/61/UE, imponendo alla società di gestione o investimento, nonché al gestore del fondo di investimento alternativo, di non affidarsi esclusiva-

mente o meccanicamente a *rating* esterni per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM.

Come appare evidente, prosegue il relatore, resta sullo sfondo e non ancora affrontata la questione principale, che, a suo parere, può rappresentare un elemento di effettiva svolta rispetto al dibattito apertosi con la crisi finanziaria del 2008, e cioè la costituzione di un'agenzia pubblica di carattere europeo con funzioni specifiche di analisi e di assegnazione del merito di credito rispetto a tutti i soggetti operanti sui mercati finanziari. Il carattere pubblico, indipendente e autonomo di tale struttura dovrebbero salvaguardarne da un lato l'operatività rispetto ai conflitti di interesse ovvero alle pressioni del mondo finanziario che non sono state estranee all'azione degli operatori privati, e, dall'altra potrebbe esso stesso costituire un punto di riferimento e un operatore di mercato, in grado esso stesso di orientare sia le agenzie che coloro che utilizzano il *rating* di credito.

Ovviamente la proposta di costituire un organismo pubblico non è in contraddizione con l'affievolimento della portata normativa del *rating* emesso dai privati, così come viene proposta negli atti comunitari 746 e 453, già all'esame della Commissione: viceversa si tratta di un'azione parallela finalizzata a restituire pienamente l'affidabilità e la utilità del *rating* di credito.

In conclusione esprime l'auspicio che nell'assumere una deliberazione sulla materia del *rating* la Commissione possa avvalersi degli apporti costruttivi di tutti i componenti, anche grazie all'ampio dibattito svolto in precedenza. Sottopone infine alla Presidenza l'opportunità di garantire adeguato rilievo alle valutazioni che saranno espresse dalla Commissione, a nome del Parlamento italiano, individuando le forme di pubblicità più idonee a tale fine.

Il presidente BALDASSARRI concorda con il suggerimento avanzato dal relatore Costa, considerati l'attualità del tema del *rating* e gli ampi approfondimenti già svolti dalla Commissione. In tale ottica propone quindi di svolgere – in via indicativa nei primi giorni del mese di febbraio – un'audizione del parlamentare europeo Leonardo Domenici, in qualità di relatore sugli atti comunitari in esame.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) interviene invitando la Commissione a procedere con cautela nell'elaborare una risoluzione sottolineando come le agenzie di *rating* debbano adottare una maggiore prudenza nell'emissione di rapporti negativi sul debito sovrano di uno Stato. Rileva polemicamente che l'agenzia Fitch ha anticipato ai mezzi d'informazione l'intendimento di operare un declassamento del merito di credito dell'Italia. A suo parere tale condotta, oltre a essere completamente irresponsabile dal punto di vista economico-finanziario, potrebbe anche assumere un'autonoma rilevanza penale. In proposito, infatti, ritiene opportuno informare la Commissione dell'ispezione che la Guardia di finanza – su ordine dell'autorità giudiziaria italiana – ha effettuato, nella giornata odierna a Milano, presso la sede italiana dell'agenzia Fitch. Non si tratta peraltro di un'iniziativa

isolata assunta soltanto dall'Italia: risulta infatti che anche il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'indagine sulla responsabilità di Standard & Poor's per l'erroneo declassamento del *rating* sovrano statunitense.

Ritiene condivisibile la proposta di ascoltare il componente del Parlamento europeo, Leonardo Domenici, ma sottolinea al contempo la necessità che la Commissione dedichi un autonomo e specifico approfondimento sui conflitti di interesse in capo alle agenzie, facendo riferimento all'operato dei fondi speculativi che le controllano, come il fondo denominato Black Rock, che sono in grado a loro volta di influenzare i mercati finanziari internazionali.

Ribadisce infine l'intendimento di sollecitare il tempestivo svolgimento in Assemblea delle mozioni che la propria parte politica ha presentato sul tema del *rating*.

La senatrice LEDDI (*PD*) interloquisce brevemente per segnalare che, come preannunciato in Assemblea, la discussione di tali mozioni dovrebbe essere svolta nell'ambito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla politica europea, in programma alle ore 9 di domani.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) reputa condivisibile, a nome della propria parte politica, la proposta di audire il parlamentare europeo Domenici nell'ambito dell'esame degli atti comunitari in titolo.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'unanime orientamento emerso in Commissione, preannuncia che l'audizione da lui proposta sarà programmata quanto prima.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ricorda che il Governo, anche nel corso dell'esame parlamentare degli ultimi provvedimenti in materia economico-finanziaria dello scorso dicembre, aveva ribadito il proprio impegno ad adottare il metodo della *spending review*, valutando anche specifiche ipotesi di riforma dei modelli organizzativi della pubblica amministrazione, *in primis* delle agenzie fiscali. Del resto, lo stesso presidente Monti, durante il discorso di insediamento, aveva dichiarato che l'elaborazione di un disegno di riforma del modello delle agenzie fiscali costituiva una delle priorità politiche del Governo. Rivolge pertanto alla Presidenza la sollecitazione a programmare un'informativa del Governo sui temi indicati in precedenza, per poter conoscere gli orientamenti finora emersi. Inoltre, sempre nell'ambito di tali tematiche, potrebbe risultare opportuno ascol-

tare i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e i Direttori delle agenzie fiscali, in analogia con l'interlocuzione già avviata da altre Commissioni con i rispettivi rappresentanti del Governo competenti per materia.

Il senatore MUSI (*PD*), ricollegandosi ai rilievi formulati dal senatore Barbolini, sollecita l'avvio dell'esame dell'atto del Governo n. 411 (Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato), da tempo all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Inoltre sollecita il rappresentante del Governo a trasmettere al Parlamento il rapporto sulla erogazione dei sussidi alle imprese per l'anno 2010.

Il presidente BALDASSARRI condivide la sollecitazione per un'esposizione dell'orientamento governativo sull'atto n. 411, propedeutica all'esame del provvedimento stesso.

La seduta termina alle ore 15,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 24 gennaio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 246

*Presidenza del Presidente
POSSA*

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'UNITÀ ENERGIA DELLA DIREZIONE GENERALE RICERCA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN RELAZIONE ALL'ESAME CONGIUNTO DEGLI ATTI COMUNITARI NN. (COM (2011) 810 DEF.) E (COM (2011) 811 DEF.) RELATIVI AL PROGRAMMA QUADRO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE «HORIZON 2020» – PER IL PERIODO 2014-2020

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 24 gennaio 2012

Plenaria**280^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2603) ANTEZZA ed altri. – Misure per il sostegno degli imprenditori agricoli e per la realizzazione di interventi pubblici a tenuta e manutenzione del territorio rurale

(Esame e rinvio)

La relatrice ANTEZZA (PD) riferisce sul provvedimento in titolo, sottolineando preliminarmente che uno degli aspetti di maggiore evidenza che stanno caratterizzando la grave situazione di crisi dell'agricoltura italiana è certamente da individuare nel processo, a tratti inesorabile, di abbandono dei terreni agricoli, che dispiega i suoi effetti soprattutto nell'agricoltura delle zone di collina e di montagna.

Ancor prima che aspetto caratterizzante, il fenomeno in questione può essere inquadrato, a una attenta analisi, come una delle cause che stanno conducendo il settore primario verso problematiche di sempre più difficile soluzione.

L'agricoltura delle zone descritte – prosegue la relatrice – ha del resto avuto un ruolo fondamentale per vaste aree del Paese non solo in termini produttivi, ma anche ambientali e sociali, tanto da prefigurare l'agricoltura come cultura del territorio.

Il continuo decremento della popolazione nelle aree rurali, l'invecchiamento della stessa, l'abbandono dei terreni, hanno prodotto come inevitabile conseguenza la disattivazione di un gran numero di aziende agricole, di cui hanno risentito, e stanno risentendo, l'ambiente e il territorio,

evidenziando sempre più i fenomeni del dissesto idrogeologico e della scomparsa del paesaggio rurale tradizionale.

Il legame naturale tra agricoltura, ambiente e territorio appare pertanto come la prima vera vittima di un processo che manifesta le sue più forti conseguenze sotto il profilo della produttività in termini economici e di sopravvivenza delle aziende agricole e agroalimentari, che in passato hanno costituito un motore per l'economia generale del Paese.

Il disegno di legge in esame – prosegue la relatrice – trae le proprie premesse dalle sopra esposte considerazioni, pur nella consapevolezza di dover fare i necessari conti con la progressiva evoluzione dell'economia mondiale, improntata alle linee di sviluppo dei mercati e che ha aperto le porte alle sfide legate alla produzione e al commercio della globalizzazione.

Pur in considerazione dei nuovi assetti economici internazionali, sia in ambito europeo che di studio e di analisi economica, è stata sottolineata, e ancor meglio auspicata, la possibilità che l'agricoltura recuperi un ruolo centrale in funzione non solo di produttività, ma anche di strumento per contrastare il degrado dell'ecosistema e del territorio, riconoscendole un fondamentale rilievo per conseguire valori quali la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità, della qualità delle acque, dell'alimentazione, della salute degli uomini e degli animali.

Il provvedimento – prosegue la relatrice – ponendosi il generale obiettivo di migliorare la competitività e la struttura del comparto primario attraverso il recupero delle zone e degli ambienti rurali, in aderenza al tessuto sociale e ambientale ad essi legato, è finalizzato a costituire una normativa quadro di riferimento alle competenze legislative regionali, anche al fine di superare la frammentarietà delle precedenti legislazioni, dirimendo i nodi giuridici che hanno rappresentato un ostacolo alla loro applicazione.

Passando all'analisi del testo, l'articolo 1 evidenzia le finalità e i principi del provvedimento, nel cui contesto assumono rilievo la promozione e l'incentivazione delle iniziative volte al recupero e al miglioramento ambientale delle aree agricole interne di collina e di montagna e dei terreni limitrofi, nonché del recupero dei terreni incolti e abbandonati suscettibili di utilizzazione produttiva.

Oggetto di tali iniziative – prosegue la relatrice – possono essere anche le proprietà demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato, la cui individuazione è rimessa a un successivo decreto interministeriale.

Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilirà ulteriori linee guida del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale, come asse di intervento per i programmi di sviluppo rurale regionali.

L'articolo 2 istituisce un Fondo per la salvaguardia del territorio e il recupero delle terre incolte, le cui risorse saranno ripartite annualmente sulla base di criteri e modalità individuati da apposito regolamento ministeriale.

L'articolo 3 – prosegue la relatrice – provvede a definire i compiti delle Regioni, con particolare riferimento all'individuazione delle aree e dei terreni, delle azioni a salvaguardia del territorio, nonché delle priorità di intervento.

È altresì previsto l'inserimento nei rispettivi programmi di sviluppo rurale di specifiche misure per la concessione di contributi e incentivi a favore degli interventi sopra citati, nei limiti delle risorse stanziare dalle singole Regioni e secondo criteri e priorità dalle stesse stabiliti.

Le agevolazioni previste dalla disposizione precedente sono oggetto dell'articolo 4, che individua sia i soggetti destinatari che i tipi di intervento.

I soggetti sono gli imprenditori agricoli singoli o in forma associata, anche cooperativa, purché residenti nei rispettivi territori.

Tra le tipologie di azioni considerate oggetto di agevolazione – prosegue la relatrice – rientrano le iniziative volte all'utilizzazione produttiva di terreni incolti, lo sviluppo e il recupero delle attività degli allevamenti rurali ed estensivi, l'esecuzione di attività di manutenzione e sistemazione del territorio, gli interventi di silvicoltura, di forestazione e di difesa dei boschi.

La disposizione specifica che la gestione di terreni dello Stato o di enti territoriali è concessa a condizione che l'attività dei soggetti sopra citati rientri nell'ambito di applicazione della legge, sopra individuato.

L'articolo 5 prevede la possibilità che le Regioni riservino una quota dei contributi previsti alle associazioni provinciali di allevatori che supportano gli allevatori di zone agricole marginali, al fine di recuperare la redditività degli allevamenti rurali ed estensivi. Resta a carico delle associazioni suddette la certificazione dell'origine e della provenienza degli alimenti d'origine animale prodotti.

L'articolo 6 infine detta la copertura finanziaria del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Giuseppe Alonzo a Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) (n. 132)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo, sottolineando l'esperienza a livello universitario e scientifico maturata dal professor Alonzo, nonché le competenze dello stesso, desumibili dal *curriculum*, in ordine ai profili comunitari, nazionali e regionali della politica degli investimenti pubblici.

Attesa l'imminenza della seduta dell'Assemblea, il Presidente rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 24 gennaio 2012

Plenaria**261^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene il ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Passera.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV* per la procedura informativa che sta per iniziare, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Comunica altresì che della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito delle comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti sulle linee programmatiche dei suoi Dicasteri per le parti di competenza**

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta del 14 dicembre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto e di ringraziamento al ministro Passera.

La senatrice FIORONI (*PD*), nel presupposto che manca da tempo una politica per le piccole e medie imprese, chiede al Governo quali scelte intenda compiere con riferimento alla legge sviluppo e all'erogazione di incentivi mirati; come affronterà la necessaria riconversione industriale dei settori in crisi; come intenda procedere sul fronte dell'efficienza energetica e delle infrastrutture; come valorizzare l'innovazione tecnologica anche nell'ottica di una riduzione degli incentivi. In ordine alla separazione tra gestione della rete elettrica e produzione, esprime il timore che i sistemi di accumulo nella disponibilità del gestore possano essere in conflitto con la separazione operata. Auspica infine l'adozione di misure coraggiose per superare il contratto di esclusiva cui è subordinata la distribuzione dei carburanti e, per quanto concerne la stretta del credito, la previsione di incentivi per chi ricorre a forme di finanziamento esterne al sistema bancario per le PMI.

La senatrice ARMATO (*PD*) si sofferma sulla crisi industriale che ha colpito la regione Campania chiedendo un impegno del Governo a tenere nella debita considerazione il problema occupazionale, citando tra gli altri il caso della Fincantieri di Castellammare di Stabia.

Il senatore VIESPOLI (*CN-Io Sud-FS*) pone l'accento sulle difficoltà create dai processi di riconversione industriale uniti alla recente riforma del sistema pensionistico, che nel caso di alcune aziende hanno determinato l'assenza di tutele per numerosi lavoratori. Nel ricordare l'incidenza del patto di stabilità sull'utilizzo delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni, richiama l'attenzione del Governo anche sulla reale efficacia di misure volte a creare una fiscalità di vantaggio e sul destino della Banca del Sud. Ritiene infine che il dibattito sulle opportunità di crescita della piccola impresa potrà essere occasione per una riconsiderazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) interviene per sottolineare la dura stretta creditizia che hanno subito le piccole imprese, nonostante l'ingente quantità di denaro che è stata messa a disposizione dalla BCE, ad un tasso particolarmente vantaggioso, agli istituti bancari italiani. Critica anche la

pratica operata dalle banche di imporre una polizza assicurativa sulla vita in sede di erogazione dei mutui immobiliari.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) propone la creazione di fondi a partecipazione pubblica e privata per sostenere le giovani imprese ad alto contenuto tecnologico; un attento utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo e il ripristino degli incentivi di cui alla legge n. 388 del 2000. Ritiene inoltre che occorra investire in ambiti ad alto contenuto tecnologico, dove le imprese italiane hanno dimostrato di essere all'avanguardia.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) interviene per conoscere quale ruolo avrà l'ICE rispetto alle imprese italiane impegnate sui mercati internazionali e lamenta l'assenza di un ministro con la delega per il commercio con l'estero nella compagine governativa. Auspica infine un'attenzione del Governo anche alle questioni poste dai parlamentari attraverso il sindacato ispettivo.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) è interessata a conoscere quale sarà il futuro del solare fotovoltaico e delle energie rinnovabili nell'ambito del piano energetico nazionale. Richiede altresì l'applicazione di sanzioni rispetto ai fenomeni di ritardi nei pagamenti, in particolare in ambito sanitario.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) ritiene che sia necessaria la massima attenzione del Governo alle proteste in atto nel Paese, nelle quali potrebbero verificarsi infiltrazioni di tipo mafioso. Propone anche misure di sostegno ai consorzi fidi per superare la stretta al credito che soffrono le piccole imprese.

Il senatore DE SENA (*PD*) pone l'accento sulla scarsa convergenza che vi è tra la programmazione comunitaria e la programmazione nazionale relativamente ai fondi strutturali.

Il ministro PASSERA, nella consapevolezza che le politiche di sviluppo non potranno che vedere protagoniste le piccole e medie imprese, si dice d'accordo sul riordino degli incentivi e su una valutazione del credito di imposta. Rammentando che i processi di riconversione industriale devono avvenire sempre nel rispetto delle norme europee, conferma che le future scelte in ambito energetico verranno operate con il piano nazionale dell'energia e precisa il ruolo prioritario che hanno le infrastrutture. Favorevole all'utilizzo delle energie rinnovabili con il diretto coinvolgimento della filiera italiana, ritiene siano da approfondire gli aspetti legati alla rete di trasmissione.

Rispetto alla distribuzione dei carburanti, giudica importante il segnale dato con il decreto liberalizzazioni in ordine alla deroga al contratto in esclusiva, così come all'apertura dei *self service* fuori città o di nuovi

impianti presso la grande distribuzione. Esprime perplessità sulla possibilità di attirare capitali di terzi nei fondi per le PMI.

Per quanto concerne la situazione occupazionale in Campania, ricorda che il ruolo del Governo è quello di favorire la ricerca di soluzioni, pur sottolineando come Fincantieri abbia per il momento confermato l'impegno a tenere aperti tutti i suoi stabilimenti.

Dopo aver riconosciuto la gravità dei ritardati pagamenti, causati dalla mancanza di liquidità, conferma il sostegno ai *venture capital* e agli incentivi per le innovazioni. Giudica tuttavia non percorribile il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti per fronteggiare parte dello scaduto pubblico.

Ritiene poi che dal settore dell'innovazione tecnologica possano derivare interessanti opportunità per le imprese italiane, che notoriamente sono ad alto contenuto tecnologico. Nella certezza che l'ICE saprà dare forza alle piccole imprese che si affacciano sul mercato internazionale, assicura che le missioni commerciali all'estero sono seguite adeguatamente a livello governativo. Riguardo alle proteste del settore dell'autotrasporto, ritiene soddisfacenti le decisioni adottate e che i blocchi stradali siano opera di organizzazioni minori.

Nel ribadire che nel corso dell'ultimo anno non vi è stata contrazione del credito alle imprese, considera essenziali i consorzi fidi e i fondi di garanzia per la crescita delle aziende, rammentando che il Governo ha già previsto misure che premiano chi reinveste il capitale. Sul versante bancario, considera ragionevole la previsione di una polizza vita rispetto a chi stipula un mutuo di lunga durata, mentre l'offerta di più preventivi nel caso di polizze assicurative potrà avvantaggiare il cliente nella scelta. Assicura infine che adeguate politiche nazionali potranno favorire il migliore utilizzo dei fondi strutturali.

Dopo brevi precisazioni del senatore BUBBICO (PD) e della senatrice FIORONI (PD), il presidente CURSI ringrazia il ministro Passera per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 24 gennaio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

indi della Vice Presidente
MAZZUCONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) SULL'AFFARE ASSEGNATO SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL CONSUMO DEL SUOLO (N. 708)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 24 gennaio 2012

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Orario: dalle ore 13,55 alle ore 15

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

**Audizione informale di rappresentanti dei sindacati SLC-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil,
UGL Telecomunicazioni, Snater e Libersind. Conf. Sal.**

